

vamente, per tre decenni consecutivi, come per le opere di prima categoria considerate dalla legge predetta ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le disposizioni del n. 2 dell'articolo 12 ed il secondo comma dell'articolo 13 della predetta legge 28 febbraio 1886, n. 3732 relative al concorso dei comuni e delle provincie nel sussidio dello Stato, non sono estese alle derivazioni inferiori a litri 100 al 1" ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Albanese. Ne ha facoltà.

ALBANESE. Debbo fare semplicemente una osservazione affinché la risposta del ministro possa evitare la possibilità di un equivoco e di controversie.

Se lo scopo della legge è di stabilire che le opere, di cui al disegno di legge, godano dei nuovi benefici indipendentemente dal concorso dei comuni e delle provincie, la dizione non è troppo precisa e sarà bene chiarirla, per evitare le possibili controversie che potrebbero dar luogo a quelle difficoltà che l'onorevole ministro, al pari di noi, desidera non sorgano.

Una parola dell'onorevole ministro potrà eliminare questo dubbio e potrà servire di interpretazione.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La disposizione è stata scritta in questi termini per rendere precisamente e completamente indipendente il contributo dello Stato da quello dei comuni, sia o non sia concesso.

ALBANESE. Benissimo!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Ai privati che intraprenderanno a scopo irriguo le opere previste dall'articolo 2, il Ministero di agricoltura, industria e commercio è autorizzato a concedere, entro il limite rappresentato dal valore delle quote di concorso governativo di cui all'articolo stesso, scontate al 4 per cento e col vincolo delle medesime, mutui ammortizzabili in trent'anni all'interesse del 4 per cento all'anno.

« Le somme occorrenti per tali mutui saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, all'interesse del 4 per cento, al Ministero di agricoltura, industria e commercio che preleverà poi dallo speciale stanziamento nel suo bilancio passivo, autorizzato col successivo articolo 6, la somma necessaria per pagare annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi e la quota di ammortamento delle somme da essa anticipate.

« Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio e nel bilancio di entrata si dovranno inscrivere i capitoli relativi alla somministrazione del capitale dei mutui sopradetti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Prego l'onorevole ministro di vedere se non sia possibile di aggiungere alla parola « ai privati » le altre « ai consorzi e alle organizzazioni agrarie », poichè non comprendo che si debba concedere un prestito ad un privato e non ad una associazione di privati. (*Interruzione dell'onorevole relatore*).

Io credo che le stesse ragioni che valgono per concedere il beneficio al singolo, valgano anche per concederlo alla collettività.

Non riesco poi a capire, per quanto abbia studiato il progetto e pregato l'onorevole Rubini di spiegarmelo, il senso dell'operazione che s'intende di fare col mutuo al 4 per cento e col vincolo delle quote con somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ecc.

Certamente coloro che hanno compilato l'articolo sapevano a che cosa esso mirava, ma io desidero che l'onorevole ministro mi tranquillizzi sulla portata di questa operazione, e concludo raccomandando in special modo di prendere in considerazione quanto ho detto, relativamente alla concessione dei mutui anche ai Consorzi dei privati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le osservazioni dell'onorevole Sandrini mirano a chiarire una questione di principio.

Quale è lo scopo di questa legge? Quello di aiutare i singoli ad eseguire le opere di irrigazione. E come aiutarli? Rendendo possibile ad ogni singolo individuo, all'in-